

Viale Portone 4
casella postale 1220/1319
CH-6500 Bellinzona
tel. +41 91 821 10 60
fax +41 91 825 48 45
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Alle spettabili imprese nel ramo della
pittura, verniciatura, tappezzeria e
sabbatura del cantone Ticino

resp.: Servizio applicazione e controllo CCL
e-mail: applicazione@cpcedilizia.ch

Bellinzona, 2 febbraio 2017

Nuovo Contratto Collettivo di Lavoro 2016 – 2019 (CCL-TI)

Gentili Signore,
Egregi Signori,

nel corso del mese di giugno 2016 sono stati comunicati i cambiamenti più importanti introdotti nel nuovo Contratto Collettivo di Lavoro nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura del Cantone Ticino (CCL-TI).

La circolare del 24 giugno 2016 verteva, in particolar modo, sull'aumento salariale di 25.00 CHF a tutti i dipendenti, sulla maggiorazione dei salari minimi delle classi salariali con diploma professionale e sull'introduzione di due nuove categorie professionali (apprendisti e giovani lavoratori CFP).

Con l'effettiva introduzione del pensionamento anticipato (1° gennaio 2017), riteniamo opportuno richiamare la vostra attenzione, ancora una volta, sulle nuove disposizioni contrattuali, specialmente sui seguenti punti:

Pensionamento anticipato, CCL MPA Pittori

Dal 1° gennaio 2017 dalla busta di ogni collaboratore deve essere trattenuto il "contributo MPA" pari allo 0.85% del salario determinante SUVA. Tale importo dovrà essere corrisposto anche dal datore di lavoro. Il Pensionamento anticipato è gestito dalla Fondazione MPA pittura presso l'assicurazione AXA Winterthur.

Lavoro in subappalto e responsabilità solidale, art. 17 CCL-TI

Se un imprenditore e/o promotore appaltatore si affida a uno o più subappaltatori per l'esecuzione di lavori rientranti nel campo di applicazione del presente CCL, è tenuto a sottoscrivere un contratto di subappalto che abbia come parte integrante o come allegato l'Appendice 1.

In mancanza del contratto l'appaltatore può essere ritenuto solidalmente responsabile, insieme al subappaltatore, per il mancato rispetto del CCL e sanzionato per l'inadempienza del suddetto articolo e costretto al pagamento di infrazioni inflitte o che sarebbero dovute essere state inflitte al subappaltatore. Ciò significa che l'appaltatore viene equiparato al subappaltatore.

La CPC può chiedere all'appaltatore o al subappaltatore una copia del contratto per verificarne l'esistenza e la conformità all'art. 17 CCL-TI.

Si richiamano pertanto i contenuti dell'art. 5 della Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (LDist):

¹ Qualora lavori nei settori dell'edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell'edilizia siano eseguiti da subappaltatori, l'appaltatore primario (appaltatore totale, generale o principale) risponde civilmente del mancato rispetto da parte dei subappaltatori dei salari minimi netti e delle condizioni lavorative [...]

² L'appaltatore primario risponde solidalmente per tutti i subappaltatori che gli succedono nella catena contrattuale. Risponde soltanto se si è dapprima proceduto invano o non si può procedere contro il subappaltatore.

³ L'appaltatore primario può liberarsi dalla responsabilità di cui al capoverso 1 se fornisce la prova che in occasione di ogni subappalto dei lavori ha usato la diligenza richiesta dalle circostanze riguardo al rispetto delle condizioni salariali e lavorative. L'obbligo di diligenza è segnatamente adempiuto se l'appaltatore primario esige che i subappaltatori rendano verosimile, sulla base di documenti e pezze giustificative, che rispettano le condizioni salariali e lavorative.

⁴ Se l'appaltatore primario non ha adempiuto l'obbligo di diligenza secondo il capoverso 3, possono inoltre essergli inflitte le sanzioni [...]

Lavoro su chiamata e tempo parziale, art. 19 CCL-TI

Il lavoro su chiamata è proibito.

Sono ammessi solo i contratti di lavoro a tempo parziale in cui il lavoratore viene regolarmente impiegato dal datore di lavoro per ore, mezze giornate o giornate. Il contratto di lavoro deve perciò indicare:

- Grado di occupazione (percentuale);
- Giorni della settimana;
- Fascia oraria d'impiego (dalle – alle).

I contratti di lavoro a tempo parziale devono venir notificati alla Commissione (art. 19.3 CCL).

Il datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Il datore di lavoro deve inviare, trimestralmente, alla Commissione Paritetica copia delle buste paga e dei relativi bonifici bancari. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste dall'art. 32 CCL (pagamento del salario).

Indennità di trasferta e tempo di viaggio – art. 23.7 CCL-TI

Al lavoratore che utilizza il proprio veicolo privato, su esplicita richiesta del datore di lavoro, per recarsi sul luogo di lavoro ha diritto ad un rimborso per i chilometri percorsi (andata e ritorno): 0.45 cts. per l'uso della motocicletta e 0.70 cts. per l'uso dell'autovettura.

Ringraziandovi per la vostra attenzione, vi salutiamo cordialmente e rimaniamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Commissione Paritetica Cantonale

Alessandro Capelli, Direttore

